NORME PER L'ATTUAZIONE DEL COLLEGAMENTO TRA LE ANAGRAFI DELLE AZIENDE E PER IL COMPLETAMENTO DEL CASELLARIO CENTRALE DEI PENSIONATI

Art. 2

Cessazione, variazione o sospensione di attività

In caso di sospensione, variazione o cessazione della attivita', il titolare o il legale rappresentante dell'impresa sono tenuti a farne comunicazione, entro trenta giorni, alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e agli enti previdenziali gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nei cui confronti e' sussistito il relativo obbligo assicurativo. In caso di mancato adempimento e' dovuta a ciascuno degli enti nei cui confronti si e' verificata l'omissione la somma di L. 100.000 a titolo di sanzione amministrativa.

Versione in vigore dal 12 luglio 1978, non più in vigore dal 23 agosto 1978 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per l'attuazione del collegamento tra le anagrafi delle aziende e per il completamento del casellario centrale dei pensionati
Estremi	Decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 luglio 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-l-attuazione-del-collegamento-tra-le-anagrafi-delle-aziende/art-2-cessazione-variazione-o-sospensione-di-attivita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it